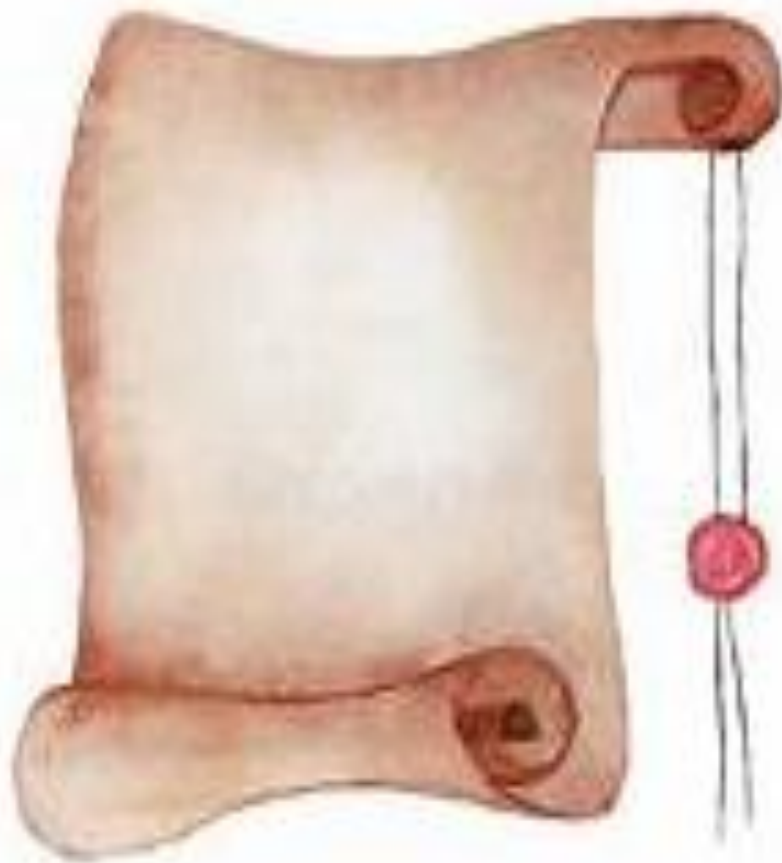




I SOGGETTI I PRINCIPI LE FONTI





La comunità internazionale

Le tappe



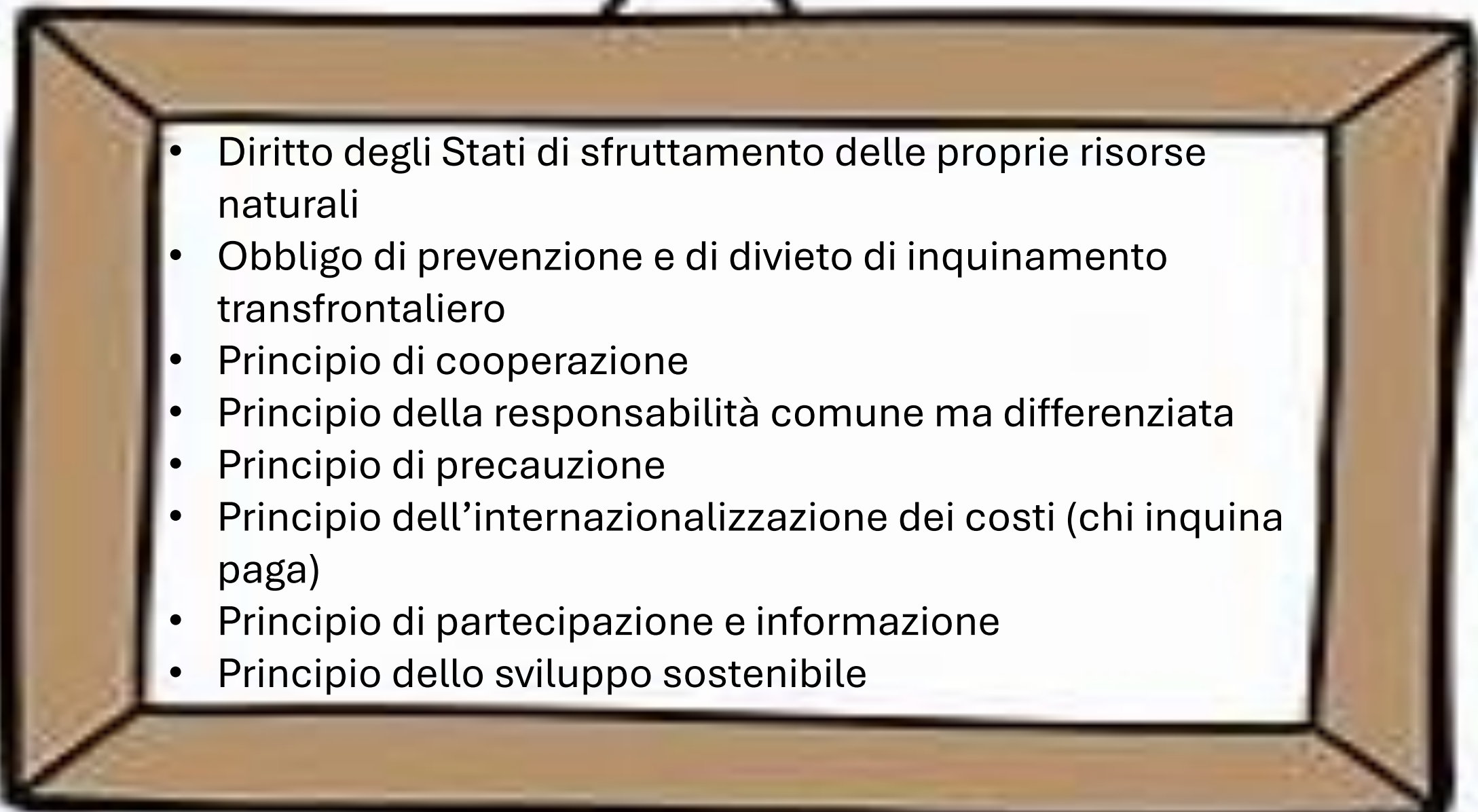
- Il caso Trail Smelter, USA-Canada, 1941
- Istituzione dell'ONU, S. Francisco, 1945
- Conferenza ONU sull'ambiente umano, Stoccolma, 1972
 - ➡ Dichiarazione sull'ambiente umano
 - ➡ Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
- Conferenza ONU su ambiente e sviluppo, Rio de Janeiro, 1992 (Summit della Terra)
 - ➡ Dichiarazione su ambiente e sviluppo
 - ➡ Convenzione sulla diversità biologica
 - ➡ Convenzione quadro sul cambiamento climatico (UNFCCC)
- Conferenza delle Parti, Kyoto, 1997 (COP 3)
- Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg, 2002 (Rio+10)
 - ➡ Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile
- Conferenza ONU sullo sviluppo sostenibile, Rio de Janeiro, 2012 (Rio+20)
 - ➡ *The future we want*
- Conferenza delle Parti, Parigi, 2015 (COP 21)

Le fonti

- Convenzioni internazionali
- Consuetudine internazionale
- Principi generali di diritto comuni alle Nazioni civili
- Decisioni giudiziarie della *International Court of Justice* e di collegi arbitrali
- Principi di *soft law* enunciati in Dichiarazioni generali



P R I N C I P I

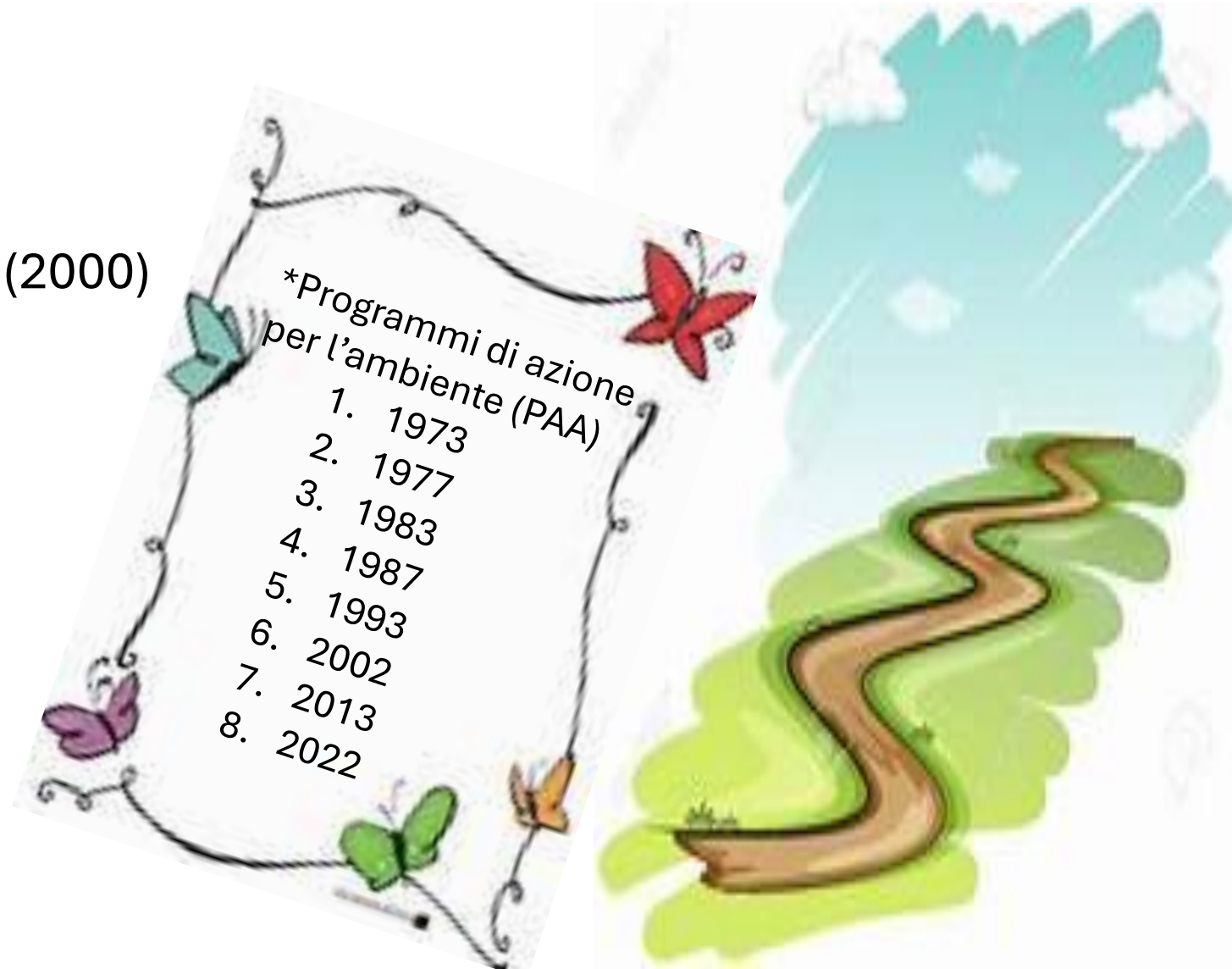
- 
- Diritto degli Stati di sfruttamento delle proprie risorse naturali
 - Obbligo di prevenzione e di divieto di inquinamento transfrontaliero
 - Principio di cooperazione
 - Principio della responsabilità comune ma differenziata
 - Principio di precauzione
 - Principio dell'internazionalizzazione dei costi (chi inquina paga)
 - Principio di partecipazione e informazione
 - Principio dello sviluppo sostenibile

L'Unione europea



Le tappe

- Trattato istitutivo della CEE (1957)
- Avvio dei Programmi di azione per l'ambiente* (1973)
- Atto Unico Europeo (1987)
- Trattato di Maastricht (1993)
- Trattato di Amsterdam (1999)
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000)
- Trattato di Lisbona (2009)



- *Programmi di azione per l'ambiente (PAA)
1. 1973
 2. 1977
 3. 1983
 4. 1987
 5. 1993
 6. 2002
 7. 2013
 8. 2022

Le fonti

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (artt. 191-193 TFUE)
- Regolamenti
- Direttive
- Sentenze della Corte di Giustizia
- Programmi d'azione ambientale



Articolo 191 TFUE

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti **obiettivi**:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui **principi** della **precauzione** e **dell'azione preventiva**, sul principio della **correzione**, in via prioritaria **alla fonte**, **dei danni causati all'ambiente**, nonché sul principio **«chi inquina paga»**. (...)

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

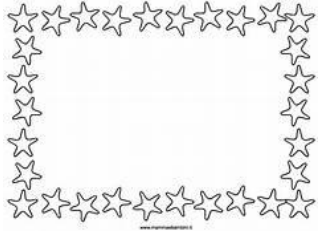
- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

I principi

- Principi di carattere generale



- Elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente
- Principio dello sviluppo sostenibile
- Principio di cooperazione tra Stati
- Principio di concorrenza

- Principi di carattere procedurale



- Principio di sussidiarietà verticale
- Principio del riavvicinamento delle legislazioni
- Principio dei poteri impliciti
- Considerazione di dati scientifici aggiornati
- Principio di integrazione

- Principi specifici della materia ambientale



- Principio di precauzione
- Principio di prevenzione
- Principio di correzione alla fonte
- Principio «chi inquina paga»

Lo Stato italiano



Le tappe

- Le leggi Bottai del 1939
- La Costituzione del 1948 e l'interpretazione evolutiva dell'art. 9
- La revisione costituzionale dell'art. 117 del 2001
- La revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 del 2022
- La nascita di una legislazione in materia ambientale negli anni '60 - '70
- La necessità di una codificazione del diritto dell'ambiente
- La legge di delega n. 308/2004 e il decreto legislativo n. 152/2006



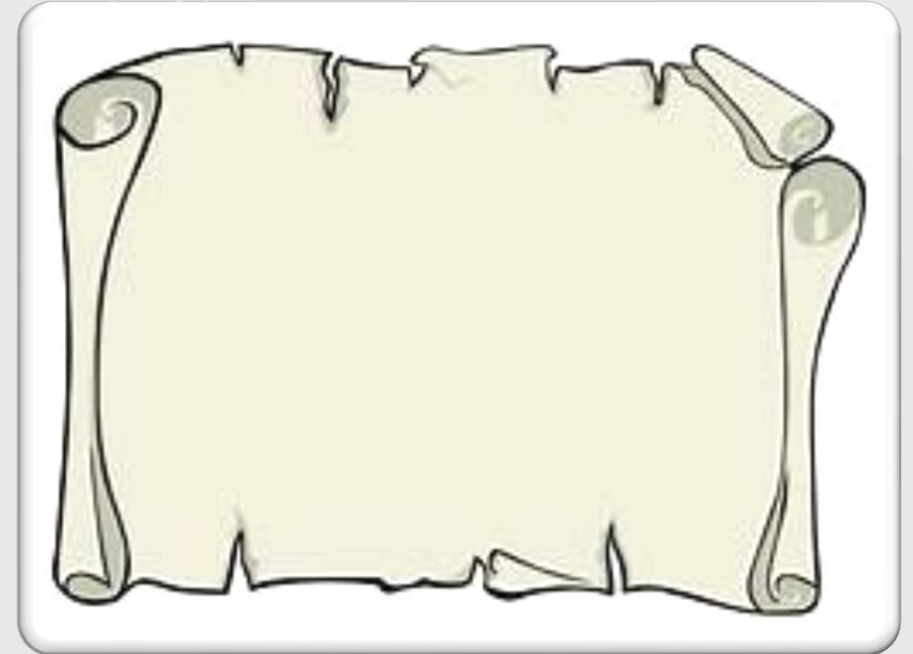
Le fonti

- Costituzione
- Leggi di revisione costituzionale
- Leggi
- Decreti legge
- Decreti legislativi
- Regolamenti



I principi

- Principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (art. 9.3 Cost.)
- Principio dell'interesse delle future generazioni (art. 9.3 Cost.)
- Principio dell'ambiente come limite all'iniziativa economica (art. 41.2 Cost.)
- Principio della funzionalizzazione all'ambiente dell'attività economica (art. 41.3 Cost.)
- Principi ambientali dell'UE (art. 3 *ter* d. lgs. n. 152/06)
- Principio dello sviluppo sostenibile (art. 3 *quater* d. lgs. n. 152/06)
- Principio di sussidiarietà (art. 3 *quinqies* d. lgs. n. 152/06)
- Principio di accesso alle informazioni ambientali (art. 3 *sexies* d. lgs. n. 152/06)



ABROGAZIONE vs. ANNULLAMENTO

ABROGAZIONE	ANNULLAMENTO
Emanazione del criterio cronologico	Emanazione dei criteri gerarchico e di competenza
Risolve antinomie fisiologiche nel sistema tra norme omogenee e diacronicamente disposte	Risolve antinomie patologiche tra norme eterogenee gerarchicamente e/o nella competenza (senza che rilevi la loro cronologia)
Opera <i>ex nunc</i>	Opera <i>ex tunc</i>
Incide sull'efficacia delle norme	Incide sulla validità delle norme
Limita diacronicamente l'efficacia di una norma comunque valida	Caduca le norme, eliminandole radicalmente dal sistema, in seguito ad una pronuncia di invalidità
Si produce automaticamente col contrasto tra due norme successive e può essere accertata da qualsiasi giudice	Consegue all'apposito intervento dell'organo cui l'ordinamento attribuisce la competenza, intervento che si concreta in un atto costitutivo con valenza <i>erga omnes</i>

Rapporti tra fonti adottate a diversi livelli di governo

Rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamento statale	Consuetudini internazionali	Art. 10 Cost.	Adattamento automatico al diritto internazionale generalmente riconosciuto	v. sent. n. 238/2014
	Trattati internazionali	Artt. 10, 11, 80, 87, 117.1 Cost.	Le norme internazionali da fonte pattizia hanno la forza normativa dell'atto interno che le recepisce	v. sentt. gemelle nn. 348/2007 e 349/2007
Rapporti tra ordinamento UE e ordinamento statale	Regolamenti	Art. 11 Cost.	Primato del diritto europeo nelle materie di competenza dell'UE	v. sent. n. 170/1984
	Direttive <i>self executing</i>			
Rapporti tra fonti statali e fonti regionali	Leggi statali	Art. 117.2 lett. s)	Trasversalità della materia ambientale e criterio degli interessi	
	Leggi regionali	Art. 117.3		

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni prima e dopo la revisione costituzionale del 2001

Prima della revisione cost. del 2001	Potestà legislativa concorrente Stato-Regioni	urbanistica; turismo ed industria alberghiera; viabilità di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste (art. 117, c. 1)
Dopo la revisione cost. del 2001	Potestà legislativa esclusiva dello Stato	tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, c. 2, lett. s))
	Potestà legislativa concorrente Stato-Regioni	• valorizzazione dei beni ambientali e culturali • tutela della salute • governo del territorio (art. 117, c. 3)
	Potestà legislativa residuale delle Regioni	agricoltura (art. 117, c. 4)